

Il principio di sinteticità e chiarezza e negli scritti difensivi: riflessioni

Il principio di sinteticità e chiarezza è espresso nell'art. 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo, CPA (all. al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104): "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica". Il principio è ripreso anche nel novellato comma 6 dell'art. 120, CPA" ⁽¹⁾. Questo principio non sempre viene adeguatamente declinato dai protagonisti del processo, anche per un malcelato vezzo secondo cui lo scrivere in tono dotto e paludato denoterebbe anche una profonda preparazione professionale. Può darsi. Però se gli atti sono poco comprensibili è facile scivolare nell'autoreferenzialità, oltre al fatto di non cogliere l'obiettivo cui gli atti sono destinati: la persuasione del giudice. Almeno quando a scrivere è un avvocato.

"Ricevo e riscontro il Suo pregiato *telexcopier* del *, in relazione al quale, per come già anticipato per le vie brevi, significoLe che, a seguito delle ricerche effettuate presso il Tribunale Civile di *, Ruolo Generale, non ho potuto estrarre copia della sentenza resa dallo stesso Tribunale in data *, stante che senza il nome delle parti, né il numero di ruolo assegnato alla causa in parola, ogni e qualsiasi tentativo di venire incontro alle Sue esigenze operative sono risultate vane per la rilevata carenza di dati in mio possesso. Tanto Le dovevo, giusta quanto richiestomi, e rimanendo sempre a Sua disposizione per quanto di Sua necessità, con l'occasione, porgoLe i miei più cordiali saluti". Traduzione: non era stato possibile richiedere la copia di una sentenza con i pochi dati che erano stati forniti dal *dominus*.

Questo brano non è tratto da una schermaglia tra causidici del XVII secolo, tantomeno da un fascicolo degli anni '30 del '900: è stato scritto poco meno di vent'anni fa da un giovane avvocato. Va dato atto all'estensore di essere riuscito ad espandere in una quindicina di righe una risposta cui ne sarebbero bastate non più di tre (cosa tutt'altro che facile), inserendo *en passant* anche un elegante quanto inusuale francesismo ed un'erudita quanto desueta preposizione di derivazione latina (*iuxta*). Senza togliere nulla alla maestria del Collega, la domanda è: negli anni venti del terzo millennio gli avvocati possono ancora permettersi di usare questo linguaggio aulico, parlato e soprattutto scritto?

Ma non siamo soli sopra la torre più alta. Esterno giorno, giugno 2016: "la valutazione di tale dato, alla luce del principio di diritto soprarichiamato, depriva del rilievo invalidante il presunto deficit procedimentale prospettato dal contribuente: appare infatti evidente che le doglianze rappresentate nel corso del giudizio di primo grado – e che in occasione dell'invito ad esibire, intervenute nella fase endoprocedimentale, comunque potevano esser fatte compiutamente valere – non comportano, ad avviso di questa Commissione, un giudizio che si sostanzia in un diverso risultato cui si poteva pervenire all'esito del procedimento impositivo, risultando, dal tenore delle doglianze che le stesse appaiono meramente pretestuose ed inidonee ad operare un'effettiva confutazione dei numerosi elementi di fatto che sorreggevano la pretesa tributaria...". Fermiamoci qui; come si dice agli esami, può bastare. Così un "punto" in questa frase interminabile lo mettiamo almeno noi.

Siccome tutto ha un limite, qualcosa si muove. Il 17 dicembre 2015 Consiglio Nazionale Forense, e Corte di Cassazione hanno sottoscritto un Protocollo di intesa "in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria". A proposito, invece di "in merito alle" non si poteva scrivere "sulle", in omaggio al principio di sinteticità degli atti? Con decreto del 22 dicembre 2016 il Presidente del Consiglio di Stato ha disciplinato i criteri di redazione e i "limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo", in attuazione di quanto previsto dal comma 6, art. 120, CPA, dove si precisa che "il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni *trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti*". Quindi è implicitamente autorizzato a non leggere e a non trattare tutte le altre.

Questi provvedimenti, che salvo eccezioni fissano un limite di 25-35 pagine agli atti difensivi, o anche meno a seconda dei casi, hanno determinato un vigoroso sussulto di buona parte della classe forense che (nessuno è perfetto: mi verrebbe da dire "in buona sostanza", per un riflesso lessicale-giuridico pavloviano, ma respingo subito questa diabolica tentazione); classe forense che ha visto in questi provvedimenti una violazione del diritto di difesa e, in una sorta di reato di lesa maestà, un attentato alla libertà di essere prolissi, cardine dell'esercizio di una professione angosciata dall'*horror vacui* di non dire o di non scrivere mai abbastanza a tutela del proprio assistito.

A questi provvedimenti ne seguiranno certamente altri. Il 13 luglio 2016 Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense hanno stipulato un protocollo di intesa che si occupa, tra l'altro, di "favorire lo studio e la più ampia condivisione di protocolli condivisi ovvero delle buone pratiche in uso presso gli uffici giudiziari per favorire la diffusione sul territorio nazionale della positiva esperienza di innovazione organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi" (art. 3). A quanto pare occorrerebbe

¹ L'art. 120, comma 6, CPA, è stato novellato dall'art. 40, comma 1, lett. a), D.L. 24.6.14, n. 90, conv. in L. 11.8.14, n. 114.

anche un protocollo che si occupasse dell'uso corretto della punteggiatura nella stesura dei Protocolli. Attraverso queste pratiche c.d. di soft law, "criteri redazionali" e "limiti dimensionali", più o meno obbligatori, entreranno sempre di più *manu militari* negli studi degli avvocati. L'auspicio è che entrino anche negli uffici dei magistrati giudicanti, di merito e di legittimità, i cui provvedimenti spesso non sono proprio campioni di chiarezza e sinteticità.

Un buon esempio di come dovrebbero essere redatti gli scritti difensivi secondo il principio di sinteticità e di efficacia si può trovare nel Regolamento di procedura della Corte di Giustizia Ue, adottato il 25 settembre 2012 (in GUCE, 29.9.2012, n. L 265). Il regolamento individua tre canoni fondamentali, del tutto condivisibili e ragionevolmente applicabili ad ogni tipo di domanda giudiziale: a) l'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia; b) l'indicazione del contenuto delle norme applicabili alla fattispecie e della giurisprudenza eventualmente applicabile; c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto a chiedere l'intervento del Giudice. Si tratta dunque di una tendenza inarrestabile, in tutti i campi del diritto; non resta che farsene una ragione.

Tralasciando la qualità degli scritti provenienti dalla magistratura, che salve le dovute eccezioni meriterebbe un approfondimento critico, la classe forense deve porsi con urgenza una domanda che nasce da un'esigenza di sopravvivenza, se non vogliamo che il ruolo dell'avvocato risulti di fatto svuotato di contenuto e privato del suo valore costituzionale *per mancata lettura degli atti da parte dei giudici*: sono troppo poche 25-35 pagine imposte dai protocolli (al netto dei preamboli e delle conclusioni), o sono gli avvocati che scrivono o pretendono di scrivere in misura sovrabbondante rispetto allo scopo; talvolta in forma elegante, sì, ma insopportabilmente aulica, barocca e desueta? Gli atti processuali non sono saggi destinati ad essere pubblicati, bensì relazioni tecniche il cui scopo è quello di presentare al giudice una serie di dati, articolati secondo le migliori tecniche argomentative, "in modo *non* che egli possa capire, *ma che egli non possa non capire*"⁽²⁾. Chiarezza e sinteticità sono necessità imprescindibili, tanto più oggi dove tutto corre.

Occorre fare un salto culturale e scrollarsi di dosso le incrostazioni barocche che nel linguaggio giuridico, non solo forense, ma anche della dottrina e della giurisprudenza, si sono stratificate nei secoli. Molti di noi hanno compiuto studi classici. Lo studio del latino, lingua sintetica per eccellenza cui spesso viene accostato l'inglese moderno per la sua efficacia espressiva, dovrebbe facilitare l'approccio alla scrittura di un testo semplice e sintetico. Le Orazioni di Cicerone sono un mirabile esempio di chiarezza. Invece è esperienza comune che nel gergo forense non sia sempre così; ma la lingua degli scritti difensivi non può suonare come il *latinorum* di Don Abbondio: deve essere compresa anche dal cliente che sempre di più, senza poter entrare nei tecnicismi giuridici, richiede di verificare di persona se i propri interessi almeno *gli appaiano* adeguatamente tutelati. E se la lettura sarà agevole per il cliente, a maggior ragione lo sarà per il giudice.

Le tecniche di redazione degli scritti difensivi, per non parlare delle tecniche di difesa verbale nelle pubbliche udienze, dovrebbero essere materia obbligatoria di studio nelle Scuole forensi e ancor prima nelle Università. Abbandonare vecchie abitudini è difficile; ma scrivere frasi complesse che suonino armoniose come l'*incipit* dei Promessi Sposi è dono di pochi. Ben vengano allora i Protocolli, se serviranno per imparare a mantenersi all'interno di uno schema predefinito che impedisca l'esondazione verbale; che abitui mentalmente a compiere un'analisi serrata; che costringa a sintetizzare i motivi da indicare negli atti introduttivi del giudizio e da sviluppare in quelli successivi. In questo modo si potranno mantenere gli atti entro limiti accettabili di sinteticità, armonia, efficienza ed efficacia come richiedono i nostri tempi.

Soprattutto, aumenteranno le probabilità che essi siano compiutamente letti ed esaminati dal giudice. Perché il messaggio scritto è, "per sua natura, molto più vulnerabile di quello orale, poiché l'autore dello scritto, una volta che questo sia pervenuto nelle mani del destinatario (nella specie, il giudice in camera di consiglio), non può certo intervenire per fornire spiegazioni o chiarimenti di alcun genere"; né "può essere presente per controbattere le eventuali critiche o obiezioni che gli vengano mosse", come già rilevava Platone a proposito della superiorità del discorso orale rispetto a quello scritto⁽³⁾.

Verona – 26 Marzo 2017

Piero Bellante

² M.F. Quintiliano, *Institutio oratoria*, Libro VIII, cap. II, § 23-24. Corsivi aggiunti. Per questa ed altre citazioni, nonché sull'evoluzione delle migliori tecniche argomentative, v. per tutti A. Traversi, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Milano, ed. 2014.

³ A. Traversi, cit., p. 237; p. 53, dove l'Autore commenta una celebre pagina del Fedro di Platone.